

BGer 8C_763/2009 vom 7. April 2010

Bundesgericht, 2010-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_763_2009

FR: TF 8C_763/2009 du 7 avril 2010

IT: TF 8C_763/2009 del 7 aprile 2010

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, come in concreto, il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Per il resto, di regola il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF ; cfr. tuttavia l'eccezione di cui al cpv. 2) e non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi adottati dall'autorità inferiore.

E. 2

Oggetto del contendere è unicamente l'entità della rendita d'invalidità che dev'essere attribuita al ricorrente a partire dal 1° marzo 2008. Non più controversa è invece l'indennità per menomazione dell'integrità.

E. 3

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi (da valido e da invalido) per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGGA).

E. 4

Nella presente fattispecie, il reddito da valido determinato dall'INSAI e ripreso dalla pronuncia cantonale impugnata non è contestato. Unico oggetto litigioso resta in sostanza l'accertamento del reddito da invalido posto a fondamento del calcolo d'invalidità, pacifico essendo l'aspetto relativo all'esigibilità, per il ricorrente, di svolgere, nonostante i postumi dell'infortunio, un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con rendimento completo. L'interessato insiste affinché la determinazione del grado d'invalidità avvenga sulla base di un reddito da invalido - effettivamente conseguito nell'attività di autista presso la ditta T. _____ SA - di fr. 44'200.-.

Questa tesi non può essere seguita. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione. Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da limitarne l'erogazione. Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa e di guadagno residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL). A tal proposito basta rinviare ai considerandi dell'impugnata pronuncia.

Ritenendo nella fattispecie che il reddito effettivamente conseguito nell'attività svolta per la ditta T. _____ SA non potesse essere ritenuto quale guadagno da invalido poiché l'interessato non sfruttava in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità di guadagno, il primo giudice ha osservato che il reddito da invalido determinato dall'INSAI era stato validamente fissato sulla base dei dati DPL. Il Tribunale federale condivide questa valutazione. L'interessato non contesta né la scelta, né la rappresentatività della documentazione in questione. Il giudizio cantonale, che, tutelando la decisione querelata, quantifica in fr. 62'142.- il reddito ipotetico da valido e in fr. 50'076.80 quello non meno ipotetico da invalido e che giunge, raffrontando questi due valori, a rilevare un tasso di invalidità arrotondato del 19%, merita pertanto conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto.

E. 5

La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, le conclusioni del ricorso essendo prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.